



Comune di Anzola d'Ossola
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 21/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ISOLA PEDONALE IN PROSSIMITA' DELL'AREA GIOCHI IN VIA FRATELLI BORGHINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che è stata realizzata dall'Amministrazione comunale, in prossimità della via Fratelli Borghini, un'area giochi e pic nic a disposizione della cittadinanza e dei turisti;

CONSIDERATO che la suddetta area è molto frequentata dai bambini, in particolar modo nelle estive ore serali;

PRESO ATTO che la Via Fratelli Borghini, adiacente all'area ricreativa, è aperta al transito dei veicoli;

CONSIDERATO anche che nel periodo estivo, al termine delle ordinarie attività scolastiche, l'area ricreativa vede aumentare il numero dei giovani frequentatori;

RILEVATA la necessità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a tutela della sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto delle aree interessate e dal traffico che vi insiste, nonché tutelare l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO in particolare opportuno istituire un'isola pedonale, preclusa al traffico ed al transito, al fine di preservare ed assicurare l'incolumità dei frequentatori, in particolare i bambini, nell'area ricreativa e pic-nic adiacente alla Via F.lli Borghini;

EVIDENZIATA la necessità di istituire la suddetta area pedonale temporaneamente fino al 15/09/2014 e nelle ore serali (dalle ore 20.00 alle ore 24.00);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento di Attuazione del C.d.S.";

ORDINA

L'istituzione di un'isola pedonale con divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e ad utilizzo dei residenti nell'area suddetta, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dal giorno 23/07/2014 fino al giorno 15/09/2014, lungo VIA FRATELLI BORGHINI, dall'incrocio con Via Opera Pia Talamoni fino alla parte antistante l'area giochi e pic-nic;

INCARICA

I Funzionari e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art.12 del C.d.S., l'esecuzione della presente ordinanza ed attuazione mediante l'apposizione di idonei cartelli di preavviso e l'apposizione di barriere rimovibili, adeguatamente segnalate, ai sensi delle norme del Nuovo Codice della Strada;

Sono escluse dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso, i mezzi comunali e quelli delle forze dell'ordine.

Copia del presente atto sarà affisso all'Albo pretorio on-line e nei luoghi pubblici.

AVVERTE

_ che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 550,00;

INFORMA, INOLTRE

_ che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Anzola d'Ossola, 22 luglio 2014.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Boggi